



MODELLO di ORGANIZZAZIONE e CONTROLLO dell'ATTIVITÀ SPORTIVA

Modello adottato con Determina del 2/7/2024 del Consiglio di Amministrazione

Nota Metodologica: il presente Modello (d'ora in poi MOGC) è redatto secondo le linee guida dell'ente di affiliazione, è conforme a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs 36/2021, dall'articolo 16 del D.Lgs 39/2021 (e più in generale da tutta la Riforma dello Sport e di tutti i suoi atti conseguenti, compresi i Decreti attuativi), dalla delibera di Giunta Nazionale del CONI n°255 del 25 luglio 2023 e al titolo III e IV dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente Coni per le politiche di safeguarding.

Obiettivo del MOGC è la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La SSD deve altresì tendere al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati.

Ai minori che praticano attività sportiva si deve applicare quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

A tal fine La SSD intende provvedere ad individuare le più opportune misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Piccolo Glossario:

MOGC: "Modello di Organizzazione e Controllo". Per una SSD è il documento con cui si definiscono le procedure per:

- prevenire e ridurre il rischio di abusi, violenze e discriminazione;
- dare le istruzioni a chi volesse segnalare un abuso, violenza o discriminazione su come farlo;



- far si che la SSD abbia una persona preposta ad agire correttamente in caso di segnalazione di un abuso, violenza o discriminazione.

ReCAViD: “Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni”. È il responsabile terzo, autonomo e indipendente, individuato dalla SSD, preposto a ricevere le segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni e ad agire in conseguenza delle stesse con anche funzioni di Responsabile Tutela Minori.

CDC: “Codice di Condotta”. Per una SSD è il documento fornito a tutti coloro che a qualsiasi titolo gravitano nella società (atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti etc) in cui sono spiegati i comportamenti corretti che i diversi partecipanti devono tenere tra di loro per ridurre la possibilità che si ingenerino abusi, violenze e discriminazioni.

PARTECIPANTI: in una SSD sono tutti coloro che a qualsiasi titolo gravitano attorno alla vita associativa. Atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti etc).

SAFEGUARDING: “Salvaguardia” è un termine inglese che identifica l'azione di tutelare i partecipanti alla vita della SSD dalla possibilità di subire, o continuare a subire, violenze, abusi e discriminazioni.

SAFEGUARDING OFFICER: “Ufficiale di Salvaguardia” è un termine inglese per identificare il preposto alla gestione delle segnalazioni di abusi, violenze o discriminazione INTERNO all'ente sportivo nazionale riconosciuto dal CONI/CIP cui la SSD è affiliata.

EARLY-WARNING: “Avviso precoce” è un termine inglese per definire la necessità di saper leggere i segnali che permettono di identificare il prima possibile che si svolga, o si stia già svolgendo, un abuso, violenza o discriminazione.

QUICK-RESPONSE: “Risposta veloce” è un termine inglese per definire la necessità di saper agire velocemente ed efficacemente ad una segnalazione di abuso, violenza o discriminazione.

Articolo 1. Diritti e doveri dei soci, tesserati ed atleti della SSD

Diritto fondamentale di chiunque partecipi alle attività della SSD è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei partecipanti costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei partecipanti.



La SSD, col presente modello, adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al periodo precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Adotta, altresì, ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i partecipanti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

In particolare La SSD persegue:

- a) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i partecipanti alla vita associativa (da qui in poi definiti solo come “partecipanti”), in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
- b) la consapevolezza dei partecipanti in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- c) l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer dell’ente di affiliazione nazionale, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di partecipanti minori;
- d) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- e) l’informazione e la formazione dei partecipanti, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- f) la partecipazione della SSD e dei partecipanti alle iniziative organizzate dall’Ente di affiliazione nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- g) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della SSD.

Articolo 2. Durata del MOGC

Il presente documento ha validità quadriennale e si intende tacitamente rinnovato qualora non fosse necessario aggiornarlo. La SSD provvederà alla revisione o aggiornamento dello stesso ogni qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni del proprio ente di affiliazione di cui persegue le Linee Guida di riferimento. I modelli organizzativi e i codici di condotta devono essere comunque soggetti a un costante monitoraggio e valutazione per garantire la loro efficacia. Periodicamente, è necessario effettuare una revisione delle politiche e delle procedure per adeguarle alle nuove normative o buone pratiche emergenti.



Articolo 3. Principi fondamentali perseguiti dalla SSD e fattispecie di abuso violenza e discriminazione

La SSD prevede il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice Etico adottato dall’ente di affiliazione.

Il presente documento prevede la lotta e il contrasto alle seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l’abuso psicologico;
- b) l’abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l’abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l’incuria;
- g) l’abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio si intendono:

a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;



- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 4. Pubblicazione del MOGC

Il presente documento viene redatto seguendo le Linee Guida di uno solo dei propri enti di affiliazione nazionale ma dandone comunque comunicazione a tutti gli stessi (laddove La SSD fosse affiliata a più



organizzazioni nazionali riconosciute dal CONI/CIP). In particolare La SSD ha scelto di seguire le linee guida della Federazione Sportiva Nazionale FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, deliberate il 31 agosto 2023.

Il presente documento deve essere pubblicato entro 10 giorni dalla sua adozione sul sito internet della SSD ed affisso nella bacheca sociale. Lo stesso deve essere inoltrato, se istituito, al Safeguarding Officer presso il proprio ente di affiliazione nazionale.

Articolo 5. Misure e procedure di Safeguarding

La SSD si impegna a mettere in atto modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, prevedendo:

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Con riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli, La SSD si impegna a:

- a) assicurare l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni di prova (soprattutto di partecipanti minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- b) vietare ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti; laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione del partecipante si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di partecipanti minori, alla presenza di almeno uno di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- c) creare una cultura del rispetto del corpo e della fisicità altrui, disincentivando – laddove possibile - il contatto fisico al di fuori del gesto sportivo. Laddove fosse necessario per la sicurezza dell’atleta in fase di allenamento o utile a scopo didattico questo dovrebbe avvenire solo chiedendo preventivamente il permesso allo stesso e sempre alla presenza consapevole di terzi (e, in caso di atleti minorenni, meglio se alla presenza di almeno uno di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati);
- d) vigilare sugli ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.), favorendo l'utilizzo differenziato degli stessi tra i generi, la non commistione tra diverse fasce d'età e la presenza contemporanea di più partecipanti;
- e) vigilare durante le trasferte con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti e in generale ai rapporti tra partecipanti e tecnici al di fuori dell’allenamento e dei singoli eventi “fuori casa”; in particolare sarà favorita la presenza di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati. In caso di pernottamento sarà favorito l'utilizzo differenziato delle camere degli stessi tra i generi, la non commistione tra diverse fasce d'età e la presenza contemporanea di più partecipanti;



- f) vigilare sui trattamenti e sulle prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra i propri partecipanti, soprattutto se minori, e altri soggetti;
- g) incentivare l'utilizzo di patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei partecipanti;
- h) provvedere alla formazione obbligatoria e ai corsi di aggiornamento previsti in materia di safeguarding, dandone prova tramite attestati di partecipazione almeno semestrali;
- i) sensibilizzare sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- j) controllare il Casellario giudiziario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con coloro che partecipano alle attività della SSD, a partire dagli atleti;
- k) vietare ad allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con i partecipanti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;
- l) prevedere l'obbligo dell'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti dei partecipanti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagna i partecipanti a casa; se il partecipante è minorenne occorre prevedere l'obbligo di autorizzazione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- m) incentivare al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza da parte di tutti i partecipanti alla vita della SSD nell'ambito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi, competizioni ed eventi;
- n) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early-warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi e l'evitare eventuali comportamenti strumentali.

CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli, la SSD:

- a) nomina il proprio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (d'ora in poi ReCAViD) con anche il ruolo di Responsabile Tutela Minori, in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste nell'articolo 6 del presente MOCG, attribuendo lui i Poteri, le Funzioni e le Responsabilità di legge;



b) dà ampia pubblicità a soci, tesserati e staff della SSD della nomina del ReCAViD, nonché all'ente di affiliazione nazionale e al Safeguarding Officer dello stesso, anche attraverso la pubblicazione in bacheca soci della nomina e la pubblicazione della notizia sui propri social network e siti web.

Il ReCAViD della SSD:

c) è tenuto controllare quotidianamente la propria casella di posta elettronica preposta alle segnalazioni di comportamenti lesivi (siano essi di abuso, violenza e/o discriminazione) e alle comunicazioni di cui al presente MOGC

avendo cura della tutela dei segnalanti (garantendo riservatezza e anonimato) e all'assistenza delle vittime. Solo nel caso di una segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima dovrà informarne immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

d) è tenuto a prendere adeguati e proporzionali provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi, anche in coordinamento col Safeguarding Officer dell'ente di affiliazione della SSD, attuandone le relative raccomandazioni.

Il ReCAViD e la SSD si impegnano nelle proprie azioni e provvedimenti:

e) prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei partecipanti, tutelandone l'anonimato e la riservatezza, che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

f) provvedere all'espulsione e comunque all'allontanamento di coloro che effettuino segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lettere precedenti devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento del proprio ente di affiliazione nazionale.



Articolo 6. Nomina, individuazione e pubblicizzazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con anche funzioni di Responsabile Tutela Minori.

La SSD deve provvedere alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (d'ora in poi ReCAViD) con anche funzioni di Responsabile Tutela Minori di cui deve garantire la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione associativa.

Modalità di nomina: la nomina deve avvenire tramite apposita decisione e votazione verbalizzata del Consiglio Direttivo della SSD.

Requisiti:

- avere un Curriculum di provata competenza ed esperienza in ambito legale o in ambito di sport dilettantistico o educativo o psicologico o nei servizi sociali della Pubblica Amministrazione italiana;
- essere retribuito, non simbolicamente, per tale incarico;
- essere contrattualizzato per tale incarico;
- non avere rapporti di parentela fino al terzo grado, o di amicizia, con alcun membro del Consiglio Direttivo o Tecnico della SSD;
- non risiedere o vivere o frequentare la comunità di riferimento della SSD;
- saper utilizzare gli strumenti informatici di base tra cui la posta elettronica, la navigazione web e i social network;
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- non essere tesserato presso gli enti di affiliazione nazionale sportiva della SSD e non avere con essi rapporti lavorativi retribuiti, per evitare situazioni di conflitto di interesse (a meno che il tesseramento sia invece espressamente richiesto dai Regolamenti dell'ente di affiliazione stessa);
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI/CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;



- garantire che ottempererà ai diversi aspetti legati al proprio compito seguendo le norme di tutela della Privacy e del GDPR;

- preferibilmente aver praticato sia direttamente che indirettamente attraverso i propri congiunti, gli sport praticati dalla SSD da cui è incaricato.

Funzioni: il ReCAViD ha l'obbligo di controllare quotidianamente l'arrivo di eventuali segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni nella SSD cui è incaricato e di agire immediatamente rispetto ad esso, nei modi e nelle forme che ritiene più opportuni, secondo questi principi:

- tutela dell'anonimato del segnalante;

- tutela della sicurezza e della privacy della potenziale vittima di abusi, violenze o discriminazioni.

Nel caso di una segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore. Il ReCAViD ha l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Safeguarding Officer dell'ente di affiliazione nazionale della SSD.

Poteri: il ReCAViD ha pieno accesso alle informazioni, ai documenti e alle strutture sportive, anche mediante ispezioni e audizioni senza preavviso, con soci, atleti, tesserati e più in generale di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Durata dell'incarico: la durata è quadriennale e simmetrica all'incarico del Consiglio Direttivo.

Responsabilità: il ReCAViD, una volta ricevuta una segnalazione di abuso, violenza o discriminazione assume la responsabilità della eventuale inazione della SSD nei confronti sia delle vittime che dei testimoni che dell'ente di affiliazione nazionale che della SSD stessa.

Pubblicizzazione: tale nomina deve essere senza indugio pubblicata sulla homepage della SSD e/o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile dell'ente di affiliazione delle politiche di safeguarding (anche detto Safeguarding Officer). Insieme a tale nomina deve essere di semplice reperibilità l'indirizzo mail con cui poter comunicare con il ReCAViD.

Tutela della Privacy: tutte le diverse fasi del lavoro del ReCAViD devono realizzarsi attraverso il pieno rispetto delle normative sulla Tutela della Privacy e del GDPR. In particolare si deve garantire:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;

- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;

- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

A.C. CUNEO 1905 OLMO
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Via della Battaglia n.103 – Madonna dell’Olmo – 12100 Cuneo
Codice fiscale e numero iscrizione R.I CCIAA di Cuneo n. 01793340041
Libro verbale delle deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione



Art.7 MISURE E SANZIONI applicabili dalla SSD e dal ReCAViD

Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione del rapporto di collaborazione o sportivo, fatti salvi i provvedimenti emanati dagli Organi di giustizia federali, che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.